

POLICY WHISTLEBLOWING DEL GRUPPO DIGITAL VALUE

Premessa

Con legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, l’ordinamento italiano ha regolamentato l’istituto del c.d. “*whistleblowing*”, la cui funzione primaria è la protezione da eventuali ritorsioni verso chi, all’interno di un’organizzazione aziendale, denuncia comportamenti illeciti.

Successivamente, con l’emanazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il diritto dell’Unione Europea ha inteso armonizzare le normative degli Stati membri sul punto. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 con decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In data 12 luglio 2023, ANAC emanava le linee guida in materia, di cui la presente policy tiene conto.

Ambito di applicazione

La presente policy si applica a tutte le persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, come definite nei successivi paragrafi, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni del Modello 231 della Società o di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente

privato. Le segnalazioni hanno a oggetto fatti qualificati di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo interno o nei rapporti con il Gruppo Digital Value¹.

La segnalazione deve essere per quanto possibile circostanziata in termini di tempo, luogo e descrizione del fatto, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e contenere le generalità o altri elementi che consentono l'identificazione del soggetto cui è attribuita la violazione segnalata.

In particolare, la presente policy si applica a tutti i gli esponenti del Gruppo, nonché i fornitori e sub-fornitori dello stesso, i lavoratori subordinati; i lavoratori autonomi; i liberi professionisti e i consulenti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, nonché gli azionisti.²

¹ Violazioni del diritto nazionale: illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001; illeciti penali; illeciti contabili; irregolarità quale sintomo di "elementi concreti" tali da far ritenere ragionevole che una violazione prevista nel decreto potrebbe essere commessa.

Violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità di prodotti; sicurezza dei trasposti; tutela dell'ambiente; salute pubblica, protezione dei consumatori, (etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2 comma 1 lett. a) n. 4), quali ad esempio, frodi, collusione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comportano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, comma 1, lett. a) n. 5); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati (art. 2, comma 1, lett. a) n. 6).

² Ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, sono ricompresi tra i destinatari delle previsioni ivi contenute anche i volontari e i tirocinanti.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le medesime misure di protezione disciplinate per il soggetto “segnalante” si applicano anche:

- a) ai facilitatori, persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone che sono legate alla persona segnalante, a colui che ha sporto la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o a colui che ha effettuato la divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la ha prestato la propria attività lavorativa nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Canali di comunicazione interna

I Modelli 231 delle Società del Gruppo prevedono due canali di comunicazione interna per ciascuna Società. In particolare:

- Digital Value s.p.a., indirizzi email: odv-231@digitalvalue.it e segnalazioni@digitalvalue.it;
- ITD Solutions s.r.l., indirizzi email: odv-231@itdsolutions.it e segnalazioni@itdsolutions.it;
- Italware s.r.l., indirizzi email: odv-231@italware.it e segnalazioni@italware.it;
- TT Tecnosistemi s.p.a. SB, indirizzo email: odv-231@tecnosistemi.com e portale Integrity Line: <https://tttecnosistemi.integrityline.com>.

Tali strumenti di comunicazione interna sono visionati esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza, che provvede a gestire le segnalazioni ricevute con i tempi e modi di seguito dettagliati, e in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 e dal d.lgs. 231/2001.

La segnalazione potrà avvenire anche in forma orale, per via telefonica o tramite sistemi di messaggistica, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. L'Organismo di Vigilanza non è comunque tenuto ad approfondire le segnalazioni palesemente infondate o strumentali.

In coerenza con quanto esposto nelle Linee Guida di ANAC, l'Organismo di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante (segnalazioni anonime), purché circostanziate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 24/2023:

- entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché

accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono rapporti rilevanti con le Società del Gruppo. Tali informazioni sono altresì pubblicate in una sezione dedicata dei siti internet delle Società del Gruppo.

Canale di comunicazione esterna

Salvo che la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello 231 della Società, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna, di fatto, non è conforme a quanto previsto dalla presente policy;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che dalla segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questi casi, la segnalazione può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso lo specifico canale approntato dalla stessa Autorità.

Il segnalante può trovare tutte le informazioni utili sul sito <https://www.whistleblowing.anticorruzione.it>

La divulgazione pubblica

Salvo che la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello 231 della Società, la persona segnalante può infine effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- 1) non sia stato dato riscontro a una segnalazione interna nei termini previsti e la successiva segnalazione esterna all'ANAC a sua volta non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) il segnalante ha, sulla base di circostanze concrete, fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Tutela della riservatezza del segnalante

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle persone segnalanti in tutte le fasi del procedimento di segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse e l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non

possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale principio è a maggior ragione applicabile alle segnalazioni anonime.

Nei seguenti casi, oltre al consenso espresso del segnalante, è richiesta anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

(a) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

(b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta³.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti, diversi dall'Organismo di Vigilanza, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione alla stessa allegata, l'Organismo di Vigilanza cura che i dati personali relativi al segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata, siano oscurati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle sanzioni determina l'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità a quanto previsto dai Modelli 231 delle Società del Gruppo.

Le medesime garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante sono estese alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione sino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

In ogni caso, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le previsioni di cui sopra, in materia di tutela della riservatezza del segnalante si applicano anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

³ Per «persona coinvolta» si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni interne avviene in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali

Responsabile del Trattamento è l'Organismo di Vigilanza, che si conforma ai seguenti principi:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali);
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati⁴.

Tutte le informazioni, segnalazioni, report, etc. sono opportunamente gestiti e conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database.

Per l'accesso a tali dati/informazioni sono previste credenziali riservate.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

⁴ il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento.

Tutti i dati archiviati e custoditi dall'Organismo di Vigilanza possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo e della Società.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutela da ritorsioni

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che coloro che effettuano una segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica, non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo può costituire ritorsione: il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o

comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni non riferibili alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è posto a carico di colui che li ha posti in essere, salvo che si tratti di persona diversa dal segnalante. La violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché la segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave, costituiscono violazione dei Modelli 231 delle società del Gruppo .

In caso di violazione della presente policy, inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione può irrogare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro; ovvero da 500 a 2.500 euro quando accerti che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Perché si applichi la tutela dalle ritorsioni, i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Di converso, non sono sufficienti semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio. È inoltre necessario che la segnalazione e la divulgazione pubblica sia stata effettuata in conformità alla presente policy e a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela

Le restrizioni, anche contrattuali, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dalla presente policy e dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4, del codice civile.